



## **PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2025)



## **Introduzione**

La presente procedura in materia di Internal Dealing (la "**Procedura**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**Market Abuse Regulation**", "**MAR**" o "**Regolamento**"), dal Regolamento Delegato 522/2016/UE e dal Regolamento di Esecuzione 523/2016/UE al fine di disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate – anche per il tramite di interposta persona – dai Soggetti Internal Dealing (come *infra* definiti) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società (come *infra* definiti) o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La Procedura trova applicazione a far data dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, alle comunicazioni c.d. Internal Dealing e di informazione societaria previste dal MAR, dal TUF e alle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

---



## 1. Definizioni

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

**Autorità Competente:** indica Consob, quale autorità competente ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del MAR.

**Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**Consob:** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**Data di Esecuzione:** indica, a titolo esemplificativo, il giorno in cui:

- i) viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto, oggetto dell'Operazione (come *infra* definita);
- ii) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere obbligazioni;
- iii) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate.

**Investor Relator:** indica il responsabile della funzione Investor Relations della Società.

**MAR:** indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) come successivamente modificato e integrato.

**MOT:** indica il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**Obbligazioni:** indica ciascuna obbligazione rinveniente dal Prestito Obbligazionario "IPI S.p.A. Tasso Variabile 2025-2032".

**Operazione:** indica le operazioni indicate nell'Allegato B alla presente Procedura compiute dai

---



Soggetti Internal Dealing e aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (come *infra* definiti).

**Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti:** indica

- a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Regolamento Delegato (UE) 2016/522:** indica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l'altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

**Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523:** indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

**Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR:** indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

**Soggetto Preposto:** si intende quanto stabilito all'articolo 5.

**Soggetti Internal Dealing:** indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

**Soggetto Rilevante:** si intende una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo, la quale sia:

- a) un componente del Consiglio di Amministrazione o un membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate<sup>1</sup> concernenti direttamente o indirettamente la

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 7 del MAR per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione si ritiene avente un carattere preciso se: a) si riferisce ad una

---



Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

**Strumenti Finanziari:** indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE come successivamente modificata ed integrata: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), oppure abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

**Strumenti Finanziari Collegati:** si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

**Strumenti Finanziari Derivati:** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

**TUF:** si intende il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

## 2. Identificazione dei Soggetti Internal Dealing

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società identifica i Soggetti Internal Dealing, che saranno informati per iscritto degli obblighi loro spettanti ai sensi di legge.

I Soggetti Rilevanti devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

---

serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. Un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

---



I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone Strettamente Legate degli obblighi alle stesse spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica di cui all'**Allegato E**. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata a cura degli stessi.

### **3. Ambito di applicazione**

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing nei confronti della Società e di Consob, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni eseguite dai Soggetti Internal Dealing.

### **4. Individuazione delle Operazioni**

Ai fini della presente Procedura, i Soggetti Internal Dealing sono tenuti a comunicare alla Società e all'Autorità Competente con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'**Allegato B**.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti fattispecie:

- Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00), oppure la minore o maggiore soglia determinata dall'Autorità di Vigilanza, entro la fine dell'anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Internal Dealing. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), oppure la minore o maggiore soglia determinata dall'Autorità di Vigilanza, nell'arco dello stesso anno civile;
  - transazioni relative a Strumenti Finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
    - b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
    - c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società
-



superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

## **5. Soggetto Preposto**

L'Investor Relator, come di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni. Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- a. predisporre e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Internal Dealing (l'“**Elenco**”), verificando – almeno annualmente - la necessità di integrarlo e avendo cura di comunicarlo al Consiglio di Amministrazione;
  - b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
  - c. informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa applicabile;
  - d. trasmettere, unitamente all'informativa di cui alla lett. c), copia della Procedura;
  - e. fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni siano comunicate alla Società e all'Autorità Competente entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
  - f. provvedere al ricevimento delle comunicazioni e alla loro diffusione al pubblico, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni;
  - g. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni e di quelle diffuse al mercato;
  - h. assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Soggetti Internal Dealing, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
  - i. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing al Collegio
-



Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società;

- j. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

## 6. Comunicazione delle Operazioni

I Soggetti Internal Dealing comunicano le Operazioni alla Società e all'Autorità Competente.

In particolare, comunicano le Operazioni:

- a) al Soggetto Preposto della Società, entro 24 ore dalla Data di Esecuzione dell'Operazione con le seguenti modalità alternative (i) inoltro della comunicazione via PEC all'indirizzo [ipi@legalmail.it](mailto:ipi@legalmail.it); (ii) trasmissione della comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [p.benedetto@ipi-spa.com](mailto:p.benedetto@ipi-spa.com) e (iii) consegna *brevi manu* della comunicazione presso la sede legale della Società;
- b) all'Autorità Competente tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo la Data di Esecuzione dell'Operazione, via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it); in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

La suddetta comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, di cui all'**Allegato A** della presente Procedura, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

La Società, tramite il Soggetto Preposto, deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dei Soggetti Internal Dealing, l'Operazione mediante l'invio di un comunicato tramite SDIR e la contestuale pubblicazione dello stesso sul proprio sito *web*.

I Soggetti Internal Dealing sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, all'Autorità Competente e al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

---



## **7. Black-out period**

Ai Soggetti Internal Dealing è fatto divieto di compiere le Operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il "**Periodo di Chiusura**")<sup>2</sup> precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e di eventuali ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, della relazione finanziaria semestrale e degli altri eventuali resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi Periodi di Chiusura.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di Operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, oppure il Presidente in casi di particolare urgenza (salvo che il caso riguardi lo stesso), può consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare o effettuare Operazioni per conto proprio o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

- i. in base ad una valutazione caso per caso in presenza di situazioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;
- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato 2016/522 come riportate nell'**Allegato C** della presente Procedura.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Soggetto Rilevante dovrà trasmettere una motivata richiesta scritta di autorizzazione descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrando che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo

---

<sup>2</sup> Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.



controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

## **8. Sistema sanzionatorio**

Il mancato rispetto delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della stessa e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa applicabile.

In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal Codice Civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti in conseguenza della violazione.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

## **9. Modificazioni e integrazioni**

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, oppure di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente con successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione per ratifica o ulteriori modifiche.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura.

---



## 10. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a: (i) restituire copia firmata della comunicazione di cui all'**Allegato D** per ricevuta e accettazione e comunicare al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone Strettamente Legate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

## 11. Trattamento dei Dati Personali

All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, di cui all'**Allegato D**, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa applicabile e a conservare copia della relativa notifica; nonché iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile.

I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**") e dalle disposizioni di legge in materia, inclusa negli **Allegati D** ed **E** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

---



**ALLEGATO A - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) <sup>3</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a) <sup>4</sup>	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata:  <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata:  Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) <sup>5</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica: Motivo della modifica:

<sup>3</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>4</sup> [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

<sup>5</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]



<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a) <sup>6</sup>	Nome	
b) <sup>7</sup>	LEI	
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a) <sup>8</sup>	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento  Codice di identificazione	
b) <sup>9</sup>	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:

<sup>6</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>7</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>8</sup> [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>9</sup> [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di



c) <sup>10</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i <sup>11</sup>
d) <sup>12</sup>	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo		
e) <sup>13</sup>	Data dell'operazione		
f) <sup>14</sup>	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>10</sup> [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>11</sup> Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

<sup>12</sup> [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>13</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

<sup>14</sup> [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]



## **ALLEGATO B - Operazioni**

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015, le Operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Internal Dealing concernenti gli Strumenti Finanziari della Società, ivi compresi strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. In particolare, le Operazioni includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
  - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
  - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
  - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  - e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
  - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
  - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
  - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
  - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  - j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
  - k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  - l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni
-



di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing<sup>15</sup>;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Internal Dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Internal Dealing; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

---

<sup>15</sup> L'art. 19 del MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

---



**ALLEGATO C - Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al *black-out period***

**Articolo 9 – Caratteristiche della negoziazione durante il Periodo di Chiusura**

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
    - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  - b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
  - c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
    - ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
-



- iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
  - d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
    - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
    - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
  - e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
  - f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.
-



**ALLEGATO D - Modello di comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti**

**Oggetto: Procedura in materia di Internal Dealing e inserimento nel relativo Elenco**

Gentile \_\_\_\_\_,

Con la presente La informiamo che, in conformità alla procedura in materia di *internal dealing* (la "**Procedura Internal Dealing**") adottata da IPI S.p.A. (la "**Società**") in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 (il "**MAR**") e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata.

Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate (come definite nella Procedura Internal Dealing) gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all'**Allegato E**, conservando copia di tale comunicazione.

La preghiamo di voler confermare la presa d'atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

Cordiali saluti.

(luogo e data)

Il Soggetto Preposto

\_\_\_\_\_

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella qualità di Soggetto Rilevante ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata da IPI S.p.A.;

---



## PRENDE ATTO

di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e

## DICHIARA

di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di *internal dealing* e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come Persone Strettamente Legate al/alla medesimo/a ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.

Il/La sottoscritto/a si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al/alla medesimo/a strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle Persone Strettamente Legate al medesimo.

ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE		
CONIUGE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DEL DIRITTO ITALIANO		
COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
FIGLI A CARICO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE		
COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

---





PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE LEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE)

PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	PERSONA STRETTAMENTE LEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE

---



PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENcate

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE E P. IVA	PERSONA STRETTAMENTE LEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE

Firma

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.



Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite e-mail, all'indirizzo [p.benedetto@ipi-spa.com](mailto:p.benedetto@ipi-spa.com).

Cordiali saluti.

IPI S.p.A.

Per presa visione

---



**ALLEGATO E - Modello di comunicazione da inviare alle Persona Strettamente Legate**

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[●, [data]]

**Oggetto: Procedura in materia di Internal Dealing e inserimento nel relativo Elenco**

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing adottata da IPI S.p.A. (la "**Società**"), allegata alla presente (la "**Procedura**"), per informarLa/Ti [ovvero *in alternativa*] per informare [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] di quanto segue.

In ragione dell'incarico da me ricoperto quale [●] della Società, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di Internal Dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [*a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata*], Lei/Tu [ovvero *in alternativa*] [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] sei/è qualificabile come *Persona a me Strettamente Legata* ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero *in alternativa*] il nominativo di [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero *in alternativa*] a iscrivere [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*], quale *Persona a me Strettamente Legata*, nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero *in alternativa*] invito [●] [*inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa*] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
  - restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.
-



Si ricorda inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di Internal Dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), si rende noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora si ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, è previsto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgerti/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite *e-mail*, all'indirizzo [p.benedetto@ipi-spa.com](mailto:p.benedetto@ipi-spa.com).

Cordiali saluti.

Firma del Soggetto Rilevante

---

Per presa visione

---

---